

aperti alle varie amministrazioni dello Stato, si provvede ad uno svecchiamento e ad una selezione del personale attualmente in servizio, nell'intento di far rimanere negli uffici funzionari più fattivi, inquadrati in ruoli meno numerosi del passato.

« D'altra parte, con altro decreto-legge di pari data, n. 1970, si provvede a migliorare sensibilmente la condizione dei pensionandi stabilendosi, fra l'altro, che la pensione dovesse liquidarsi sulla media degli stipendi degli ultimi tre anni, anzichè degli ultimi cinque anni, e che dovesse ragguagliarsi a quarantesimi sulle prime quattro mila lire ed a cinquantesimi sulle somme successive, mentre prima la liquidazione era fatta a quarantesimi sulle prime due mila lire ed a sessantesimi sulle altre somme.

« Estesi i ruoli aperti ai funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, furono adottate anche per costoro le norme di svecchiamento e di eliminazione, che si erano sancite per i funzionari di seconda categoria delle altre amministrazioni dello Stato, essendosi applicata ai cancellieri la tabella dei gradi e degli stipendi stabilita per i ragionieri provinciali.

« Come vedesi, adunque, i criteri adottati dal legislatore per i cancellieri in materia di svecchiamento e di selezione, sono completamente uniformi a quelli che sono stati seguiti per i personali delle altre amministrazioni dello Stato.

« Per temperare, ad ogni modo, ancora più le conseguenze derivanti dall'applicazione delle disposizioni suaccennate, si accorderanno anche ai funzionari di cancelleria le speciali indennità stabilite dagli articoli 58 e 59 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, che, per i funzionari con venti e più anni di servizio, è costituita da sei mesi di stipendio.

« *Il sottosegretario di Stato*

« LA PEGNA ».

Cappellotto ed altri. — *Al ministro della giustizia e degli affari di culto.* — « Per sapere quali provvedimenti intenda prendere per far cessare l'ostinazione del giudice del mandamento di Vittorio nel ritenere che i sindaci non possano ricevere atti di notorietà per accertamenti dei danni di guerra e nel minacciare provvedimenti penali a carico dei sindaci o commissari prefettizi che li ricevono consci della necessità di facilitare e rendere meno dispendiosa la procedura ».

RISPOSTA. — « Le risultanze raccolte nei rapporti di sindaci e commissari prefettizi del mandamento di Vittorio, accertano, nel loro complesso, che quel pretore ebbe in più occasioni ad esprimere la sua convinzione giuridica che gli atti di notorietà, che le parti presentavano in appoggio alle loro domande per risarcimento dei danni di guerra, dovessero essere assunti con giuramento.

« E poichè soltanto i pretori ed i notai sono autorizzati a ricevere il giuramento dei testi negli atti notori, egli pensò che non potessero costituire valida prova gli atti stessi assunti senza giuramento dai sindaci.

« Non sussiste che egli abbia minacciato di procedimento penale quei sindaci che facessero giurare i testimoni assunti in quegli atti. Solo da un rapporto del sindaco di Fregona risulterebbe che il pretore or è parecchio tempo esprimendo in quel municipio, alla presenza del sindaco, di un assessore e del segretario, in seguito a discussione, il suo avviso circa la forma da darsi agli atti notori, avrebbe detto, che se il sindaco li assumesse facendo giurare i testi, potrebbe essere processato per abuso di potere.

« Sembra però che, fatto quell'apprezzamento suo sul valore non probatorio degli atti notori non giurati, le parti molte volte preferirono fare assumere gli stessi atti dal pretore, sapendo che egli era anche presidente della Commissione mandamentale per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra.

« Quanto al merito della questione sollevata nella interrogazione se è vero, da un lato, che l'articolo 24 del decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 436, lascia in facoltà delle parti la scelta dei mezzi di prova, è pur vero che, se una prova esse debbano dare l'atto prodotto abbia in essa i caratteri, e potrebbe non essere inesatto il criterio del pretore, che avvisava non contenere gli elementi di una prova un atto notorio, che in tanto può acquistare un valore giuridico, in quanto contenga la garanzia di veridicità pel giuramento dei testi.

« Ed aveva in ciò convenuto lo stesso commissario prefettizio di Vittorio, come risulta da un suo rapporto, per quanto egli avesse considerato che la restrizione, come intesa dal pretore, producesse un notevole incaglio nella definizione delle domande.